



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 26/10 DEL 11.5.2016

Oggetto: Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 27.10.2010, come modificato dal D.M. Ambiente 24.6.2015, e del D.Lgs. n. 36/2003.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 è stata recepita dallo Stato italiano la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti e che con diversi decreti, emanati in attuazione dell'art. 7 del medesimo decreto, sono stati stabiliti, in coerenza con quanto stabilito dalla decisione 2003/33/CE, i criteri e le procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche.

Il primo decreto attuativo emanato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003 è stato il D.M. Ambiente 13 marzo 2003, sostituito dapprima dal D.M. 3 agosto 2005 e poi dal D.M. 27 settembre 2010. Da ultimo il D.M. 24 giugno 2015 ha apportato delle modifiche al D.M. 27 settembre 2010, senza sostituirlo.

L'Assessore sottolinea che, tuttavia, i decreti sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica testé citati non hanno avuto da subito un riscontro nella prassi, poiché diversi decreti di anno in anno (c.d. "mille proroghe") ne hanno rinviato la piena entrata in vigore sino al 1° gennaio 2010.

In seguito alla piena entrata in vigore dei criteri di ammissibilità la Regione Sardegna, con la deliberazione n. 15/22 del 13 aprile 2010, ha approvato i "Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 3.8.2005" nonché la "Lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente", predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del medesimo decreto.

L'Assessore aggiunge che il decreto sull'ammissibilità dei rifiuti 27 settembre 2010, oggi vigente, è stato recentemente modificato dal D.M. Ambiente 24.6.2015: le più rilevanti modifiche riguardano il conferimento di rifiuti pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi e, in particolare, sono le seguenti:

- la definizione di "rifiuti stabili e non reattivi", incentrata sul loro comportamento nel lungo



periodo una volta collocati in discarica; la definizione contiene inoltre un richiamo al trattamento preliminare dei rifiuti, da intendersi quale rimando al necessario trattamento degli stessi prima del collocamento in discarica (riferimento all'art. 7 del decreto legislativo n. 36/2003, fatte salve le eccezioni ivi rappresentate);

- l'esecuzione di prove geotecniche dimostranti adeguata stabilità fisica e capacità di carico del rifiuto nelle condizioni in cui si troverà nel sito ove verrà abbancato (art. 6, comma 4, lettera d-bis del D.M. Ambiente 27.9.2010);
- la valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, al fine di valutare il comportamento dei rifiuti pericolosi nel lungo periodo (art. 6, comma 4, lettera d-ter del D.M. Ambiente 27.9.2010).

L'Assessore evidenzia che le modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica derivano dalla necessità dello Stato di scongiurare l'eventuale apertura di una procedura d'infrazione comunitaria a causa di un recepimento non conforme alla Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 Dicembre 2002 e s.m.i. e che, in generale, comportano ulteriori adempimenti per i gestori delle discariche e, al contempo, maggiore controllo del rifiuto conferito.

Le citate modifiche sono state oggetto di apposita riunione tecnica fra le Regioni, svoltasi il 18 gennaio 2016, nonché, in data 16 febbraio 2016, poste all'attenzione del Comitato di coordinamento in materia di rifiuti, istituito con la deliberazione di Giunta regionale n. 14/32 del 4.4.2012 e composto dalla Regione, dalle Province e dall'ARPAS.

In seguito a tali modifiche emerge la necessità di un aggiornamento degli indirizzi regionali in materia di ammissibilità dei rifiuti in discarica emanati con la citata Delib.G.R. n. 15/22 del 13 aprile 2010. In particolare è necessario integrare l'allegato A con i nuovi test richiesti per l'ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi, dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi secondo la definizione introdotta dall'ultimo decreto e sostituire i riferimenti alla normativa previgente con quelli alla normativa aggiornata.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di sostituire l'Allegato A alla deliberazione n. 15/22 del 13.4.2010 "Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N 26/10.
DEL 11.5.2016

3.8.2005” con l’allegato alla presente deliberazione “Criteri e procedure per l’ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 27.10.2010 come modificato dal D.M. Ambiente 24.6.2015”, per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 26/10 del 11.5.2016

Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 27.9.2010 come modificato dal D.M. Ambiente 24.6.2015.

L'ammissione di rifiuti in discarica potrà avvenire secondo le seguenti modalità operative:

1. **Caratterizzazione di base**: viene effettuata dal produttore secondo le modalità e la frequenza previste dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.M. 27.9.2010 e s.m.i. e prevede:
 - a) la compilazione di una scheda di caratterizzazione di base che riporti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. 27.9.2010, ovvero:
 - fonte ed origine dei rifiuti;
 - informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
 - descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;
 - dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;
 - aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
 - codice dell'elenco europeo dei rifiuti;
 - informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
 - se necessario, precauzioni supplementari da prendere in discarica;
 - un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti;
 - b) l'individuazione delle variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all'art. 3 del D.M. 27.9.2010 e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo la verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti fra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 26/10 del 11.5.2016

nonché la frequenza delle verifiche di conformità;

- c) la caratterizzazione analitica del rifiuto, svolta nel rispetto del punto 3 dell'allegato 1 al D.M. 27.9.2010. In particolare, le prove previste per determinare le caratteristiche dei rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità;
- d) l'indicazione del motivo per il quale non è stata effettuata la caratterizzazione analitica del rifiuto (i motivi sono riportati all'art. 6, comma 1 del D.M. 27.9.2010 o all'allegato B alla presente deliberazione);
- e) l'indicazione del motivo per cui non è necessario effettuare la caratterizzazione analitica qualora il rifiuto rientri nei casi di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D.M. 27.9.2010 e, in particolare, non risulti pratico effettuare tale tipo di analisi. Rientrano in tale esclusione i rifiuti contenuti nell'elenco denominato "Lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente" di cui all'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- f) nel caso di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, la dimostrazione del rispetto dei seguenti criteri:
 - 1. sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. Ambiente 27.9.2010 presentino un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a del medesimo decreto;
 - 2. abbiano una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5%;
 - 3. abbiano il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
 - 4. non siano smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;
 - 5. siano sottoposti a idonee prove geotecniche che dimostrino adeguata stabilità fisica e capacità di carico. Per tale valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente nel Regno Unito;
 - 6. siano sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997;
 - 7. siano stati sottoposti a trattamento preliminare, oppure, qualora il trattamento non sia stato eseguito, sia dimostrato che tale trattamento non è considerato necessario



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 26/10 del 11.5.2016

nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2003;

g) la conservazione della scheda di caratterizzazione e dell'eventuale documentazione analitica da parte del gestore della discarica per un periodo di cinque anni.

2. **Verifica di conformità:** viene effettuata da parte del gestore della discarica con la medesima frequenza della caratterizzazione di base ("La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno"), con prelievo presso il produttore o in ingresso all'impianto di smaltimento e con le modalità di cui all'art. 3 del D.M. 27.9.2010. Tale verifica prevede anche:

- a) esame della documentazione presentata dal produttore; in particolare, nel caso di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, esame della documentazione relativa al rispetto delle condizioni di cui alla lettera f) del paragrafo precedente (caratterizzazione di base);
- b) eventuale sopralluogo presso il produttore per visionare il rifiuto e/o il luogo e il processo da cui sono generati i rifiuti;
- c) se, dall'esame di quanto sopra, il rifiuto viene giudicato ammissibile e se il rifiuto non appartiene alle categorie escluse dalla caratterizzazione analitica (cfr. par. 1 di questa procedura), si procede al campionamento per la verifica di conformità di cui al punto successivo;
- d) con frequenza minima annuale il gestore provvede a prelevare un campione di rifiuto e a verificarne la conformità analitica ai criteri di accettazione in discarica previsti dal D.M. Ambiente 27.9.2010 in base alla tipologia del rifiuto. Un campione del rifiuto sottoposto ad analisi verrà conservato per un periodo di almeno due mesi, a disposizione dell'Autorità competente, presso la discarica o presso il laboratorio incaricato di eseguire i campionamenti e le analisi;
- e) i parametri da verificare sono precisati nella caratterizzazione di base dei rifiuti; i parametri devono corrispondere alle informazioni che servono per definire le caratteristiche dei rifiuti. È necessario il controllo almeno dei parametri critici (variabili principali) determinati nella caratterizzazione di base; il controllo serve a verificare che i rifiuti rispettino i valori limite per i parametri critici. Per la verifica della conformità occorre utilizzare uno o più dei test impiegati per la caratterizzazione di base; le prove devono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 26/10 del 11.5.2016

comprendere almeno un test di cessione per lotti. Per la verifica di conformità occorre servirsi dei metodi individuati all'allegato 3 del D.M. 27.9.2010;

- f) se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore confermano l'ammissibilità del rifiuto in discarica, i conferimenti possono iniziare o proseguire;
 - g) se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore evidenziano l'inammissibilità del rifiuto in discarica, si procederà a non autorizzare i conferimenti o a sospendere i conferimenti di tale rifiuto, richiedendo al produttore quali azioni correttive intenda mettere in atto al fine di rendere conforme il rifiuto ai criteri di accettazione previsti dal D.M. 27.9.2010. Un'eventuale assenza di risposta o in ogni modo una risposta ritenuta non esaustiva determinerà la revoca dei conferimenti di tale rifiuto;
 - h) eventuali risposte esaustive dovranno essere verificate con apposito controllo analitico prima del riavvio dei conferimenti;
 - i) della sospensione e dell'interruzione definitiva dei conferimenti verrà data notifica agli organi di controllo;
 - j) i risultati della verifica di conformità vengono conservati dal gestore della discarica per un periodo di cinque anni.
3. **Verifica in loco:** viene effettuata dal gestore su ogni carico di rifiuti e con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. 27.9.2010 e prevede anche:
- a) controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione;
 - b) verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei rifiuti a quanto indicato nel formulario di identificazione;
 - c) ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico, con particolare attenzione ai rifiuti che possono contenerne altri al loro interno (ingombranti);
 - d) qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, il carico sarà respinto e dell'evento sarà data notifica agli organi di controllo.